

## APPENDICE

### EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2004 la la Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti creditizi, decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e' stata influenzata dai provvedimenti che si illustrano brevemente.

Per quanto riguarda il gettito contributivo, la gestione è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimi di retribuzione imponibile.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 e, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 1, della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera prevista, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I predetti minimi sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 2004 corrispondente a € 39,16 per ciascuna giornata (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Il parametro di cui all' art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, valido per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno e, per l'anno 2004, è stato pari a € 164,87 settimanali.

Il D.M. 13 gennaio 2003 ha adeguato le retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

La gestione è stata interessata dalla emanazione del D.M. 30/11/2004 di adeguamento annuale delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'Estero nei Paesi non legati all'Italia da convenzioni

in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4 c.1 della L.398/1987. La disposizione di cui all'art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che ha introdotto il comma 8 bis nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha esplicato effetti sulla gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissata per l'anno 2004 a € 37.883,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2004 in € 82.401,00.

Tra i provvedimenti che hanno influenzato, per l'anno 2004, la Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 si citano i seguenti provvedimenti.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2004 sulla Gestione enti pubblici creditizi la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo

all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facolta' viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributivi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Il decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonche' ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonche' alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di

lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti”.

L'articolo 3, comma 1, dispone che “a tutti coloro che hanno subito un’invalidita’ permanente inferiore all’80 per cento della capacita’ lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e’ riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianita’ pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche’ il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che “coloro che hanno subito un’invalidita’ permanente pari o superiore all’80 per cento della capacita’ lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti “e’ riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilita’ o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge”.

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che “ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e’ assicurato l’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita’ nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianita’”.

L'articolo 15, comma 1, dispone che “i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961”, e al comma 2 che “per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all’estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003”.

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l’onere derivante dall’attuazione della legge stessa.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 e' stato emanato il regolamento recante le modalita' di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che "ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facolta' di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorche' questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o piu' forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un'anzianita' contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione e' ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in

materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianita' contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalita' e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti la domanda di totalizzazione deve essere presentata all'INPS quando l'INPS sia l'Ente di ultima iscrizione.

Il diritto alla pensione di inabilita' assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l'assicurato e' stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 20 novembre 2004, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004 conferma nella misura del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2004 già applicato in via previsionale.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, articolo 1, comma 55 dispone che al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati iscritti ai vigenti regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI  
PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI,  
COLONI E MEZZADRI**

**RENDICONTO DELL'ANNO 2004**

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri presenta un disavanzo economico di 3.049 mln.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale passa da 33.041 mln del 31 dicembre 2003 a 36.090 mln del 31 dicembre 2004.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

**RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE**  
(in mln)

| ANNO | ENTRATE | USCITE | RISULTATO<br>DI<br>ESERCIZIO | SITUAZIONE<br>PATRIMONIALE<br>AL 31 DICEMBRE |
|------|---------|--------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 2000 | 1.267   | 4.110  | -2.843                       | -24.402                                      |
| 2001 | 1.157   | 4.026  | -2.868                       | -27.270                                      |
| 2002 | 1.184   | 4.203  | -3.019                       | -30.289                                      |
| 2003 | 1.190   | 3.942  | -2.752                       | -33.041                                      |
| 2004 | 1.174   | 4.223  | -3.049                       | -36.090                                      |

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2004, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno (previsioni originarie e aggiornate) e con quelli accertati per il 2003;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2003 e 2004.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

(in migliaia)

|                                                    | CONSUNTIVO<br>2003 | PREVENTIVO<br>2004       |                    | CONSUNTIVO<br>2004 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                    |                    | 1^ Nota di<br>Variazione | Aggiornato         |                    |
| <b>DEFICIT PATRIMONIALE INIZIO ANNO</b>            | <b>-30.289.471</b> | <b>-33.041.029</b>       | <b>-33.041.029</b> | <b>-33.041.029</b> |
| <b>ENTRATE:</b>                                    |                    |                          |                    |                    |
| Contributi a carico degli iscritti.....            | 927.280            | 976.743                  | 944.213            | 910.861            |
| Quote di partecipazione degli iscritti.....        | 15.190             | 5.857                    | 9.238              | 28.302             |
| Poste correttive e compensative di uscite.....     | 113.208            | 54.639                   | 84.628             | 96.088             |
| Redditi e proventi patrimoniali.....               | 28                 | 46                       | 26                 | 52                 |
| Entrate non classificabili in altre voci.....      | 3.884              | 4.113                    | 3.918              | 4.067              |
| Trasferimenti dalla GIAS.....                      | 105.903            | 109.606                  | 108.911            | 109.726            |
| Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....     | 38                 | ...                      | 38                 | 22                 |
| Canone d'uso netto degli immobili strumentali..... | 527                | 542                      | 639                | 614                |
| Variazioni patrimoniali straordinarie.....         | 1.381              | -                        | -                  | 1.441              |
| Prelievi da accantonamenti e fondi.....            | 22.331             | 5.618                    | 5.622              | 22.954             |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE.....</b>                   | <b>1.189.770</b>   | <b>1.157.164</b>         | <b>1.157.233</b>   | <b>1.174.127</b>   |
| <b>USCITE:</b>                                     |                    |                          |                    |                    |
| Spese per prestazioni istituzionali.....           | 2.738.546          | 3.043.592                | 2.993.526          | 2.999.483          |
| Trasferimenti passivi.....                         | 7.252              | 8.329                    | 7.289              | 6.843              |
| Spese di amministrazione.....                      | 174.194            | 170.652                  | 175.442            | 173.472            |
| Oneri finanziari.....                              | 942.147            | 1.233.256                | 1.212.652          | 990.126            |
| Poste correttive e compensative di entrate.....    | 13.159             | 20.709                   | 13.354             | 11.372             |
| Uscite non classificabili in altre voci.....       | 772                | 947                      | 405                | 570                |
| Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....     | 583                | 609                      | 347                | 451                |
| Oneri tributari.....                               | 6.162              | 5.454                    | 6.330              | 5.974              |
| Variazioni patrimoniali straordinarie.....         | 22.992             | -                        | -                  | 21.247             |
| Svalutazione e deprezzamenti.....                  | 35.521             | 35.705                   | 10.886             | 13.774             |
| <b>TOTALE DELLE USCITE.....</b>                    | <b>3.941.328</b>   | <b>4.519.253</b>         | <b>4.420.231</b>   | <b>4.223.312</b>   |
| <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO:</b>                   |                    |                          |                    |                    |
| Disavanzo.....                                     | <b>-2.751.558</b>  | <b>-3.362.089</b>        | <b>-3.262.998</b>  | <b>-3.049.185</b>  |
| <b>DEFICIT PATRIMONIALE FINE ANNO.....</b>         | <b>-33.041.029</b> | <b>-36.403.118</b>       | <b>-36.304.027</b> | <b>-36.090.214</b> |

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2004 di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

**CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI** – Sono stati accertati in 911 mln, a fronte del 927 mln del 2003.

Il numero degli iscritti alla Gestione passa da 576.006 del 2003 a 553.259 nel corrente esercizio.

Per l'anno 2004, le aliquote sono state le seguenti:

- 20,30% per la generalità delle imprese (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni);
- 17,30% per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate (ridotta a 12,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni).

Il contributo addizionale di cui alla legge n. 160/1975 è stato determinato in euro 0,54 a giornata per 156 giornate annue, per complessivi euro 84,24.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene riportata nell'allegato n. 4, che riguarda per:

- 770 mln, i contributi derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 7 della legge n. 233/1990;
- 92 mln, il contributo addizionale del 2% dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 233/1990, per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni ai superstiti della categoria, deceduti anteriormente al 2 maggio 1969;
- 45 mln, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge 160/1975 per il risanamento della Gestione, ripristinato dall'art. 13, comma 2, della legge n. 405/1990;
- 4 mln ai contributi per l'indennità di maternità, previsti nella misura di € 7,49 annui per iscritto.

**QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI** - Accertate in complessivi 28 mln, attengono per 6 mln ai contributi per la prosecuzione volontaria, per 9,6 mln ai proventi per divieto di cumulo fra pensioni e retribuzioni, per 12 mln ai valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione e per 0,6 mln ai versamenti effettuati da coloro che, già pensionati alla data del 1 dicembre 2002, hanno potuto beneficiare con tale somma del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con il reddito da lavoro, così come previsto dall'art. 44, commi 2 e 3, della legge 289/2002, pur non avendo i

requisiti stabiliti al 1° comma della stessa legge (anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età all'atto del pensionamento).

**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE** – Accertate in 96 mln riguardano principalmente i recuperi di prestazioni pensionistiche a rettifica delle prestazioni poste a carico della gestione in anni precedenti.

**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI** – Sono state accertate complessivamente in 4 mln e riguardano principalmente le ammende, multe e sanzioni civili.

**TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI**

– Pari a 109 mln, riguardano, come riportato nell'allegato n. 7:

- per 70 mln, la copertura del minor gettito contributivo, derivante da agevolazioni concesse per legge agli iscritti alle aziende agricole situate in comuni montani o nelle zone svantaggiate e della riduzione dell'aliquota contributiva per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni;
- per 36 mln, l'eccedenza del contributo dello Stato per assegni familiari, che viene trasferito alla gestione ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 88/1989;
- per 1 mln la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art. 77 della legge 448/1998.
- per 2 mln la copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e reddito da lavoro ai sensi dell'art. 72 legge 388/2000.

**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE** – Ammontano a 1 mln e si riferiscono, principalmente, all'eliminazione di residui passivi concernenti debiti per rate di pensioni prescritte e al riaccertamento di crediti per prestazioni da recuperare.

**PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI** – Iscritti per complessivi 23 mln, riguardano il prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi (20 mln) e dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (3 mln) a copertura delle perdite per residui di contributi insussistenti

rilevate nell'anno.

**SPESE PER PRESTAZIONI** - Ammontano, complessivamente, a 2.999 mln ed attengono, quasi interamente, a rate di pensioni (2.994 mln). Presentano, rispetto all'anno precedente, un incremento di 261 mln da imputare sia al maggior numero di pensioni in essere (+47.484), sia all'aumento del valore medio delle stesse, sul quale incide l'adeguamento della perequazione automatica nella misura del 2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004, valore confermato dal D.M. del 20/11/2004.

Come analizzato nell'allegato n. 8, l'importo di natura non previdenziale riguarda, prevalentemente, la copertura dell'onere relativo:

- all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità concesso ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984 (46 mln);
- alla maggiorazione di cui agli artt. 1, legge n. 140/1985, legge n. 544/1988 e all'art 69 legge n. 388/2000 (52 mln);
- all'incremento a 516,46 euro di cui all'art. 38 c. 1, legge n.448/2001 (29 mln);
- alla quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata con decorrenza dall'1/1/1989 (1.433 mln), importo aggiornato sulla base del contributo fissato per il 2004 dall'art. 96 della legge 350/2003, con le percentuali di riparto fissate dalla Conferenza dei Servizi del 18/10/2004 con la quale è stata determinata per il corrente anno la quota per la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nella misura del 10,81% dell'importo netto dei trasferimenti da ripartire (13.253 mln), in quanto sussistono i requisiti previsti dall'art. 3. comma 2 della legge 335/1995;
- alla quota parte di pensione liquidata ai sensi dell'art. 11 della legge 54/1982 (258 mln);
- all'importo aggiuntivo pari a € 154,94 annue erogate in occasione della corresponsione della 13° mensilità in favore dei pensionati che si trovano in particolari condizioni, di cui al l'art. 70, comma 7, della legge 388/2000 (26 mln).

Figurano, inoltre, nel predetto allegato l'onere per l'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria prevista dalla legge n.546/1987 (5 mln) le cui beneficiarie, per l'anno 2004, sono state pari a 4.329 unità e l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 (358 mgl).

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati concernenti il numero degli iscritti, il numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere delle prestazioni, con i relativi rapporti.

**NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN ESSERE ALLA  
FINE DELL'ANNO E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE  
PRESTAZIONI**

| Anno | Iscritti | Pensioni  | Contributi | Prestazioni | Rapporto |             |
|------|----------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|
|      |          |           | (*)        | (**)        | Iscritti | Contributi  |
|      |          |           | (in mln)   |             | Pensioni | Prestazioni |
| 2000 | 652.310  | 817.199   | 920        | 2.566       | 0,80     | 0,36        |
| 2001 | 623.508  | 859.084   | 952        | 2.591       | 0,73     | 0,37        |
| 2002 | 599.413  | 907.294   | 924        | 2.791       | 0,66     | 0,33        |
| 2003 | 576.006  | 961.189   | 940        | 2.739       | 0,60     | 0,34        |
| 2004 | 553.259  | 1.008.673 | 939        | 2.999       | 0,55     | 0,31        |

(\*) I contributi comprendono le quote di partecipazione degli iscritti.

(\*\*) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale, posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989.

Nei due prospetti seguenti si riportano, rispettivamente per le pensioni liquidate e vigenti negli anni 2003 e 2004, l'importo annuo, quello medio e i dati riguardanti il numero delle pensioni, suddivisi per categoria.

**PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2003 E 2004**

| ANNO | CATEGORIA          | NUMERO        | IMPORTO<br>ANNUO<br>(1) | IMPORTO<br>MEDIO<br>ANNUO |
|------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 2003 | Vecchiaia.....     | 56.606        | 403.928.430             | 7.136                     |
|      | Invalidità.....    | 3.240         | 18.968.115              | 5.854                     |
|      | Superstiti.....    | 23.615        | 91.284.188              | 3.866                     |
|      | <b>Totale.....</b> | <b>83.461</b> | <b>514.180.733</b>      | <b>6.161</b>              |
| 2004 | Vecchiaia.....     | 51.393        | 355.762.245             | 6.922                     |
|      | Invalidità.....    | 2.909         | 16.907.832              | 5.812                     |
|      | Superstiti.....    | 22.055        | 88.336.700              | 4.005                     |
|      | <b>Totale.....</b> | <b>76.357</b> | <b>461.006.777</b>      | <b>6.038</b>              |

**PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2003 E 2004**

| ANNO | CATEGORIA          | NUMERO           | IMPORTO<br>ANNUO<br>(1) | IMPORTO<br>MEDIO<br>ANNUO |
|------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2003 | Vecchiaia.....     | 1.051.639        | 7.086.359.434           | 6.738                     |
|      | Invalidità.....    | 512.375          | 2.621.529.678           | 5.116                     |
|      | Superstiti.....    | 410.493          | 1.355.041.140           | 3.301                     |
|      | <b>Totale.....</b> | <b>1.974.507</b> | <b>11.062.930.252</b>   | <b>5.603</b>              |
| 2004 | Vecchiaia.....     | 1.082.924        | 7.509.836.998           | 6.935                     |
|      | Invalidità.....    | 480.960          | 2.510.970.537           | 5.221                     |
|      | Superstiti.....    | 412.007          | 1.413.298.399           | 3.430                     |
|      | <b>Totale.....</b> | <b>1.975.891</b> | <b>11.434.105.934</b>   | <b>5.787</b>              |

(1) Comprende quote di pensione poste a carico di altre gestioni.